

**N. R.G. 23/2025**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI VENEZIA  
I SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei giudici

DOTT. SILVIA BIANCHI

PRESIDENTE

DOTT. IVANA MORANDIN

GIUDICE REL.

DOTT. SARA PITINARI

GIUDICE

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Letto il ricorso depositato da Cappelletto Marinella, Marangoni Sabrina e Scomparin Marinella ed originariamente diretto ad ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale o, in subordine, della liquidazione controllata del patrimonio dell'impresa individuale Florida di Ciottolo Borin Levy (p.iva 04615470277);

rilevato che la resistente, nel costituirsi nel presente giudizio, ha escluso la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, dando altresì atto di aver proposto



all'OCC di Venezia istanza per Liquidazione Controllata del Sovraindebitato ex art. 268 Codice della Crisi;

rilevato che le ricorrenti, all'udienza del 16.04.2025 oltre che con atto depositato telematicamente in pari data, hanno dichiarato di rinunciare alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale ed hanno insistito per l'apertura della liquidazione controllata; sentito il relatore ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti e trasmessa dal Registro delle Imprese, da Agenzia delle Entrate Riscossione e da INPS;

ritenuto che sussista la legittimazione attiva delle ricorrenti, titolari di crediti da mancato versamento delle retribuzioni e TFR per un ammontare complessivo di euro 57.995,87, peraltro non specificamente contestati dalla controparte;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, in quanto l'impresa individuale resistente ha la sede legale nonché il centro degli interessi principali in San Donà di Piave (VE), Comune ricompreso nel circondario di questo Tribunale;

rilevato che non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

rilevato che le ricorrenti, insistendo per la sola apertura della liquidazione controllata, hanno di fatto dato per presupposta la qualifica di impresa minore della società resistente, la quale peraltro non risulta smentita dalla documentazione versata in atti;

ritenuto che ricorra lo stato di insolvenza della società debitrice, alla luce dell'ammontare e della natura del debito vantato dalle ricorrenti, cui si aggiunge il debito erariale iscritto a ruolo e affidato all'Agente della Riscossione per euro 44679,04 ed il debito previdenziale risultante dall'informativa trasmessa da INPS per euro 23914,49;



rilevato, oltretutto, che lo stato di insolvenza allegato dalle ricorrenti non è stato contestato dalla controparte, la quale ha unicamente eccepito l'assenza dei requisiti dimensionali per l'apertura della liquidazione giudiziale;

rilevato, infine, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 121 del 4 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", nella parte in cui non prevedono l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata;

visto l'art. 270 cci;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dell'impresa individuale Florida di Ciottolo Borin Levy, (p.iva 04615470277 e C.F.: CTTLVY59H17Z614I), con sede in San Donà di Piave (VE);

nomina Giudice delegato la dott. Ivana Morandin;

nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269 co. 2 cci, l'avv. Jacopo Mel;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, con le modalità di cui all'art. 270 lett. d) cci, la domanda di



restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201 cci; ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte della liquidazione;

dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura; dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;

dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi degli artt. 144 e 146 DPR 30.05.02 n. 115;

avvisa che, ai sensi dell'art. 275 co. 3 ccii, come modificato dal D. Lgs. 136/2024, di immediata applicazione, laddove il compito di Liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi; detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, senza che comunque detto accordo sia vincolante per il giudice; l'OCC non dovrà, quindi, presentare istanza di ammissione al passivo per il suo compenso.

Si comunichi anche all'avv. Jacopo Mel

Venezia, 17.04.2025

Il Giudice rel.  
Dott. Ivana Morandin

Il Presidente  
Dott. Silvia Bianchi

